



Consiglio di Stato

I° Sezione consultiva

Il Presidente

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dal titolo “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, dal titolo “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria” e, in particolare, l'art. 3 in materia di giustizia amministrativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) 8 marzo 2020, dal titolo “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 8 marzo 2020, n. 3704, dal titolo “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, con cui sono state disposte misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020, dal titolo “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dal titolo “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, gli artt. 84, commi 3 e 4, in materia di giustizia amministrativa, 87 in materia di lavoro agile e 103 in tema di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi;

Visto il D.P.C.M. 22 marzo 2020, dal titolo “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 10 marzo 2020, n. 71, ad oggetto “Disposizioni di coordinamento per lo svolgimento delle udienze e delle adunanze”;

Viste le misure precauzionali per l'emergenza da COVID-19, le direttive e gli ordini di servizio emessi dal Segretario generale della giustizia amministrativa a partire dal 10 marzo 2020 e considerata la competenza dello stesso con riguardo alle disposizioni che attengono agli uffici - quali l'eventuale sospensione o limitazione dell'attività di apertura al pubblico dei medesimi - e al personale;

Vista, in particolare, la nota del Segretario generale della giustizia amministrativa 13 marzo 2020, prot. n. 6305 e i relativi allegati, ad oggetto “Udienze telematiche”;

Viste le note del Presidente del Consiglio di Stato 19 marzo 2020, n. 1454 e 20 marzo 2020, n. 1469, nella parte in cui si afferma (al paragrafo 6.4.) che “Non sono sospese le trattazioni delle questioni affidate alle sezioni consultive, salva la possibilità per i presidenti di disporre il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020, e fermo il loro svolgimento anche da remoto per uno o più componenti e per il segretario”;

Ritenuto che l'art. 84 del decreto-legge n. 18/2020, nella parte in cui si riferisce al “processo amministrativo” e alle “udienze pubbliche e camerali”, non possa applicarsi al procedimento relativo ai pareri resi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi (d'ora avanti “Sezione”) e alle adunanze della stessa;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 84, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 18/2020, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività consultiva, “a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020”, “sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio” e in coerenza con le disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, di adottare:

a) le misure organizzative incidenti sulla trattazione degli affari consultivi “necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone”;

b) le direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle adunanze;

Considerato che la Commissione speciale del Consiglio di Stato, con parere 10 marzo 2020, n. 571, ha affermato che “Il collegamento da remoto per lo svolgimento dell'adunanza è conseguentemente modalità alternativa allo svolgimento in aula dei lavori purché sia garantita la riservatezza del collegamento e la segretezza” e che “tale modalità consente di tutelare la salute dei magistrati componenti la Sezione, o la Commissione speciale, senza pregiudicare il funzionamento dell'Ufficio (che continuerà ad operare in pieno regime), rispondendo altresì alle

direttive impartite dal Governo, proprio in questa fase di emergenza, in materia di *home working* o *smart working*, senza oneri per le finanze pubbliche”; e ha ammesso la possibilità di svolgere un’adunanza con conferenza telefonica o con modalità telematiche;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi di collegamenti da remoto per le adunanze della Sezione, poiché esse si svolgono senza la presenza di pubblico, né richiedono la presenza di difensori delle parti e di rappresentanti delle amministrazioni;

Considerato che, ai sensi dell’art. 103, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 18/2020, “Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti...”;

Considerate le superiori e preminenti esigenze di tutela della salute, nonché l’eccezionalità e straordinarietà della situazione, e fatte salve le competenze del vertice dell’Istituto;

Sentita l’autorità sanitaria regionale, la quale, ricevuta una bozza del presente decreto da parte della segreteria della Sezione con posta elettronica certificata in data 19 marzo 2020, non ha fornito riscontro nel termine indicatole del 21 marzo 2020;

Ritenuto di non sentire il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, non essendo prevista la presenza di difensori;

DECRETA

1. Le prossime adunanze della Sezione si svolgono avvalendosi di collegamenti da remoto.
2. Tali collegamenti avvengono mediante videoconferenza o audioconferenza (*conference call*), adottando modalità idonee a garantire la collegialità, l’effettiva partecipazione alle adunanze dei magistrati e della segreteria della Sezione, la riservatezza e la segretezza.
3. E’ confermato il calendario delle adunanze della Sezione relativo al corrente anno.
4. Quanto disposto dal presente decreto si applica a decorrere dall’adunanza del 25 marzo 2020 e sino al 30 giugno 2020, o a data anteriore in caso di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
5. Manda alla segreteria per la comunicazione del presente decreto:
 - a) al Presidente del Consiglio di Stato;
 - b) al Segretario generale della giustizia amministrativa, con richiesta di pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa;
 - c) ai presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato;
 - d) a tutti i magistrati della Sezione.